



sviluppo
tecnologia
ricerca



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REVAMPING IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI VEGETALI E FANGHI – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M2C1.1.I1.1 – LINEA C

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 146 DEL 19 LUGLIO 2024

OGGETTO: lavori di realizzazione opere elettromeccaniche per il revamping impianto di compostaggio Annullamento del procedimento di affidamento giusta Determina a contrarre n° 43 del 27 febbraio 2024.

PREMESSO CHE

- con Determinazione a Contrarre n° 43 in data 27 febbraio 2024 è stato disposto, tra l'altro:
 - a) di affidare lavori di realizzazione opere elettromeccaniche per il revamping dell'impianto di compostaggio di Sommariva Perno, Cascina del Mago come descritti nel nuovo progetto definitivo rev. 1 – gennaio 2024, approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2024, per un importo a base d'appalto, non soggetto ad aumento, quantificato in euro 6.091.958,84 I.V.A. esclusa, oltre ad € 67.416,60 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tramite:
 - una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
 - l'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo tecnico - economico, sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, ai sensi art. art. 108 comma 4 e 7 del D.lgs. 36/2023 secondo i parametri e punteggi indicati;
 - b) di approvare il capitolato speciale di appalto e il disciplinare di gara, con annessi allegati (comprensivi del progetto definitivo che specifica le opere elettromeccaniche oggetto del procedimento), relativi alla suddetta procedura, costituenti parte integrante del relativo provvedimento;
 - c) di dare atto che, relativamente alla procedura in oggetto, l'incarico di responsabile unico di progetto è ricoperto dal sottoscritto, Ing, Piero Giuseppe Bertolusso, direttore generale della Stazione Appaltante.
- Nel corso di svolgimento della procedura di affidamento in argomento, in attuazione della suddetta Determinazione a Contrarre n° 43 del 27.02.2024, è pervenuta, entro i termini di presentazione

indicati nel bando, una sola offerta, da parte di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese tra la ditta S.A.M.E.C. S.p.A. Costruzioni Meccaniche, con sede in Castelverde (CR) in qualità di capogruppo mandataria e la ditta GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. di Villanova Mondovì in qualità di mandante.

- Quindi, la commissione di valutazione delle offerte, costituita con la Determinazione del Direttore Generale n° 83 in data 16.04.2024, a conclusione delle verifiche da parte del RUP in esito alle quali è stato dichiarato ammesso l'unico operatore economico partecipante e sopraccitato, ha ricevuto l'offerta tecnica per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi da assegnare in conformità al disciplinare di gara.
- I lavori della commissione si sono conclusi con il verbale in data 6 maggio 2024 con la proposta di aggiudicazione dell'appalto sopra indicato alla ditta S.A.M.E.C. S.p.A. Costruzioni Meccaniche con sede in Via IV Novembre, 1, Castelverde (CR), in qualità di capogruppo del suddetto costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese, che ha offerto il ribasso del 0,15% (zero,quindici)% sull'importo posto a base di gara.
- Al fine di concludere il procedimento con l'aggiudicazione, in fase di verifica dei requisiti in via telematica tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico sull'apposito portale messo a disposizione dell'ANAC, è emersa l'impossibilità di procedere con la verifica dei requisiti di partecipazione del suddetto operatore economico.
- A seguito di numerosi accertamenti e verifiche anche tramite il servizio di assistenza di ANAC oltre che i tecnici della piattaforma telematica utilizzata da questa stazione appaltante, denominata "traspare" (portale www.strweb.traspare.com), si è avuto modo di accertare come la suddetta condizione sia dovuta ad un avvio della procedura telematica di gara in assenza di conferma di pubblicazione degli avvisi sulla Piattaforma ANAC, prevista agli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023.

VISTI

- L'articolo 19 del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica;
- L'articolo 23, commi 1 e 2 del codice che attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) la titolarità in via esclusiva della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNC), abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, nonché il compito di svilupparne e gestirne i servizi e di individuarne, con proprio provvedimento, le sezioni in cui la stessa si articola e i servizi ad essa collegati.

- L'articolo 23, comma 4, del codice, secondo cui la BDNCP rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
- L'articolo 24, comma 1, del codice secondo cui presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100, inseriti dall'operatore economico.
- L'articolo 27, comma 1, del codice, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
- L'articolo 27, commi 2 e 3, del codice, secondo cui gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella BDCP e la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP.
- L'articolo 28, comma 1, del codice secondo cui le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
- L'articolo 99, commi 1 e 2, del codice, secondo cui la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94, delle cause di esclusione non automatiche di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 attraverso la consultazione del FVOE.

VISTI ALTRESI'

- La deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, che, nell'individuare le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP, ha richiamato e delineato nelle relative premesse il suddetto quadro normativo.
- La deliberazione ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 ("Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»), secondo cui, all'art. 3, "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti*

soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione. ... La pubblicità a livello nazionale degli atti di cui al comma 1 è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP", e secondo cui, all'art. 6, "Gli effetti giuridici degli atti pubblicati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP".

- Il comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024, secondo cui *"A partire dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla BDNCP tramite la quale sono pubblicati nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti. La pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati"*, invitando, in caso di mancato rispetto della suddetta procedura di pubblicità legale, al ritiro del bando in autotutela.

CONSIDERATO CHE

- Il mancato perfezionamento della pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP, comporta un difetto procedurale non sanabile, non potendosi ritenere prodotti gli effetti giuridici degli atti pubblicati e non risultando possibili gli sviluppi e gli adempimenti procedurali successivi nel rispetto della normativa di riferimento, così come gli adempimenti conseguenti riguardanti l'intero ciclo di vita del contratto pubblico.
- Inoltre, tale vizio non consente una rendicontazione, nelle sue varie fasi, della gara sul portale ANAC e le conseguenti ripercussioni sul portale REGIS occorrente per la rendicontazione al competente MASE del progetto in oggetto finanziato sul bando PNRR e come sopra richiamato, con concreto rischio di perdere il relativo finanziamento
- In ragione di quanto sopra, occorre disporre l'immediato annullamento/revoca del procedimento di affidamento dei lavori avviato con la Determinazione a Contrarre n° 43 del 27 febbraio 2024 e di ogni atto pertinente e conseguente, in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies, 21octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, sussistendone i presupposti correlati alle valide e preminenti ragioni di interesse pubblico sopra indicate (necessità di avviare, proseguire e concludere la gara ed il contratto in maniera legittima ed efficace, mantenendo senza rischi il relativo e necessario finanziamento PNRR), e considerando il fatto che l'esercizio dell'autotutela oggi avviene entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'indizione di gara e comunque prima dell'aggiudicazione.

- Contestualmente occorre provvedere, con separato e specifico provvedimento, alla tempestiva indizione di una nuova procedura di gara con le medesime finalità ed oggetto di quelle già definite con la suddetta Determinazione a contrarre n° 43 del 27.02.2024.

RILEVATO TRA L'ALTRO CHE

- Secondo clausola stabilita dal disciplinare di gara, *“La stazione appaltante si riserva, a propria discrezione, in autotutela, per assenza delle fonti di finanziamento, di annullare/revocare in qualsiasi momento del procedimento ed entro la sottoscrizione del contratto, l'affidamento dell'appalto senza che l'aggiudicatario vantare diritto di risarcimento o rimborso di sorta.”*.
- In ogni caso, l'allegato “B” del disciplinare di gara ha imposto la dichiarazione, a carico di tutti i partecipanti, *“di essere consapevole che la stazione appaltante può esercitare la facoltà di annullare il procedimento entro la stipula del contratto, ovvero di non procedere alla sottoscrizione del contratto, senza diritto di rivalsa e/o indennizzo alcuno e pertanto dichiara di rinunciare alla richiesta di qualsivoglia risarcimento o indennizzo di sorta nel caso di revoca dell'affidamento.”*

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore, in forza della procura conferitagli con atto notarile in data 14 ottobre 2019 Rep. N. 1.401/1.076.

- Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (di seguito anche Codice)*,
- Visto l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023
- visto l'art. 90 del D.Lgs 36/2023 (codice dei contratti) in tema di comunicazione ai partecipanti
- Visto il provvedimento del consiglio di amministrazione in data 5 agosto 2019 sulla ricognizione delle modalità di affidamento dei servizi, forniture e lavori.
- Considerato lo statuto societario alla luce delle modifiche apportate con la Deliberazione dell'Assemblea straordinaria in data 15/07/2020 in particolare ai poteri del Direttore Generale.

DETERMINA:

- a) di revocare/annullare in autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies, 21octies e 21nonies della legge n. 241/1990 e per le motivazioni richiamate in premessa, la determinazione a contrarre del direttore generale n° 43 del 27 febbraio 2024, così come ogni atto o documento in essa citato o pertinente o correlato e conseguente, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere elettromeccaniche per il revamping impianto di compostaggio di Sommariva Perno, Cascina del Mago per un importo stimato a base d'appalto, non soggetto ad aumento, quantificato in Euro 6.091.958,84 I.V.A. esclusa, oltre ad Euro 67.416,60 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- b) di disporre le comunicazioni ed avvisi relativi alla suddetta revoca ed annullamento del procedimento di affidamento e della relativa documentazione, da inoltrare a tutti i partecipanti che hanno presentato

offerta entro i termini, come previsto dall'art. 90 del D.Lgs 36/2023, oltre che tramite le modalità previste dal vigente Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023).

Alba, li 19 luglio 2024

Il Direttore generale e R.U.P.
Piero Giuseppe Bertolusso, ing.
Firmato digitalmente